

Dott. Guido Lacca

Medico Chirurgo

Specialista in Medicina del Lavoro

Ricercatore Universitario – Cattedra di Medicina del Lavoro Università di Palermo

Studio: Via Giuseppe Alessi 25

90143 PALERMO

Tel. 0917300565

**Spett.le Liceo Palmeri
c.a. del Dirigente Scolastico**

Palermo, 15/05/2020

Oggetto: Nuovo coronavirus (SARS-CoV-2). Tutela lavoratore “fragile”.

In relazione all’oggetto, visto il *protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro*, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra Governo e Parti Sociali integrato e modificato il 24/04/2020¹ ed anche l’articolo 26, comma 2² del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 e coerentemente con la raccomandazione riportata all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020, confermata all’articolo 3³ lett b del DPCM del 26 aprile 2020, particolare attenzione deve essere posta ai soggetti con situazioni di fragilità, portatori di patologie attuali o pregresse per le quali si può essere maggiormente suscettibili al contagio e/o alle possibili complicanze per COVID-19.

A tal fine è opportuno che venga segnalato a tutti i lavoratori che, se per motivi di salute, rientrano/ritengono di rientrare nella tipologia di soggetti prevista dalle norme (ossia nella situazione di particolare fragilità), si devono rendere parte attiva nel segnalare tale condizione procedendo come di seguito:

1 Punto 12 del Protocollo: “.....Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy..... alla ripresa delle attività sia opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità---“

1. 2 “[...] ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9”.

4. 3 Art. 3. Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
[...] comma b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da **patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita**, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità

1. Rivolgersi al proprio Medico di base (Medico di Medicina Generale) per le opportune valutazioni e certificazioni del caso (anche di malattia se spettante per la propria condizione clinica).
 2. Rivolgersi al Medico Competente per il tramite del Datore di Lavoro (al quale non andrà comunicato alcun dato clinico) per la valutazione del caso e gli eventuali provvedimenti, se:
 - il Medico di Medicina Generale non possa intervenire con eventuali certificazioni di malattia;
- OPPURE
- qualora da procedura interna si è stabilito, a priori, di applicare una modalità di lavoro agile ad eventuali dipendenti affetti da particolare fragilità.

Nelle ipotesi di cui al punto 2 il lavoratore dovrà far pervenire all'indirizzo e-mail del Medico Competente (guidolacca@libero.it) o con altra modalità concordata, il modulo "allegato 1", accompagnato da certificazione medica (documentazione del Medico di Medicina Generale e/o di Medici specialisti appartenenti al Sistema Sanitario o con esso convenzionati) al fine di permettere al Medico Competente di valutare le specifiche condizioni cliniche e la presenza o meno di situazioni di fragilità per i successivi eventuali adempimenti a sua tutela (previsti dalle vigenti disposizioni, dai "protocolli condivisi" di cui sopra e dalla circolare del Ministero dello Salute del 29/04/2020 e conformi alle linee guida delle principali società scientifiche di medicina del lavoro).

Le comunicazioni del Medico Competente con il Datore di Lavoro, in merito alle questioni in oggetto, avverranno sempre nel rispetto della privacy e del segreto professionale.

Per quanto sopra si riportano di seguito, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, alcune condizioni patologiche, riprese da elenchi riportati dalle principali associazioni scientifiche, che possono costituire una situazione di particolare fragilità in caso di infezione da SARS-CoV-2:

- condizioni di immunodepressione⁴ e/o immunodeficienza primarie (malattie congenite ereditarie) o secondarie a altre patologie (tumori maligni, in particolare leucemie e linfomi, Aplasie midollari, infezione da HIV (AIDS) o a terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);
- patologie oncologiche (tumori maligni);
- patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, angina e altre coronaropatie, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);
- patologie broncopolmonari croniche (Broncopneumopatie croniche ostruttive, Asma Bronchiale grave, Cuore Polmonare Cronico, Enfisema Polmonare, Bronchiectasie, Fibrosi Polmonari, Sarcoidosi, Embolia polmonare);
- diabete mellito specie se scompensato e/o insulinodipendente ;

⁴ Il tema degli immunodepressi è affrontato anche nella circolare del Ministero della salute del 27/03/2020 (a cui si rinvia; a titolo esemplificativo e non esaustivo elenco delle condizioni comprese in tale circolare: trapianto d'organo, immunodeficienza primitiva, infezione connatale o acquisita da HIV, patologie autoimmuni/immunomediatae, condizioni per le quali si stiano assumendo cronicamente trattamenti immunosoppressivi).

- obesità grave (specie se BMI >35);
- insufficienza renale cronica;
- insufficienza surrenale cronica;
- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie (aplasie midollari, gravi anemie);
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- reumatopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemico, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- epatopatie croniche gravi (cirrosi epatica e simili);
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici;
- malattie neuromuscolari e gravi patologie neurologiche.

Particolare valutazione andrà posta anche nei confronti di soggetti anziani (>60 aa.) ed a situazioni di multimorbilità.

Utile, inoltre, un approccio cautelativo nei confronti delle donne in gravidanza (lavoro agile o valutazione specifica dove ciò non fosse possibile).

N.B.: I lavoratori dovranno dare riscontro di avvenuta ricezione/lettura/comprendimento di quanto integralmente riportato della presente nota informativa.

Cordiali saluti.

TIMBRO E FIRMA MEDICO

Dott. Guido Laccà
Specialista in Medicina del Lavoro
Via Giuseppe Alessi, 25 - 90143 Palermo
C.F. LCCGDU71C15 G273C
P. IVA 04916830824

